

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 27-04-1998
REGIONE CAMPANIA

Modifica Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante:
"Indirizzi
programmatici e direttive fondamentali relative
all'esercizio delle
funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi
dell'articolo 1,
Il comma della Legge Regionale 1 settembre 1981, n. 65".

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il secondo comma del punto 1.6: "Impianti produttivi", titolo II dell'allegato alla Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, è così sostituito dal seguente:

"L'indice di copertura, salvo quanto diversamente disciplinato dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale, deve essere contenuto entro il rapporto 1:2 della superficie fondiaria utilizzabile per l'impianto produttivo".

Note:

Nota all'articolo 1
Il testo del secondo comma del punto 1.6
del titolo II
dell'allegato alla L.R. 20 marzo 1982 n. 14 è
il seguente:
"L'indice di copertura salvo quanto
diversamente
disciplinato dai Piani delle A.S.L., deve
essere contenuto
entro il rapporto 1:5 della superficie
fondiaria
utilizzabile per l'impianto produttivo."

ARTICOLO 2

1. Il quarto comma del punto 1.8: zona agricola, titolo II dell'allegato alla legge regionale del 20 marzo 1982, n. 14, è così sostituito dal seguente:

"Per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo, non maggiore di 0,10 mc/mq; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque, non vanno superati i seguenti limiti:
- indice di copertura 0,05;
- minima distanza dai confini mt. 20".

Note:

Nota all'articolo 2
Il quarto comma del punto 1.8 del titolo II dell'allegato alla L.R. 20 marzo 1982 n. 14 è il seguente:
"Per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriali rispetto al fondo, non maggiore di 0,10 mc./mq.; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, non vanno superati i seguenti limiti:
- indice di copertura 0,05;
- minima distanza dai confini mt. 20."

ARTICOLO 3

1. In sede di prima applicazione della presente Legge, per gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti, le

norme di cui
ai precedenti articoli 1 e 2 vengono introdotte con le
procedure di
cui all'articolo 1, comma 4, della Legge 3 gennaio 1978,
n. 1, così
come attuate dall'articolo 22, comma 1, della Legge
regionale 31
ottobre 1978, n. 51.

Note:

Nota all'articolo 3
Il testo del comma 4 dell'articolo 1 della
legge 3 gennaio
1978 n. 1 è il seguente:
"Art. 1. Dichiarazioni d'urgenza. - Nel caso
in cui le
opere ricadano su aree che negli strumenti
urbanistici
approvati non sono destinate a pubblici
servizi la
deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del
progetto costituisce adozione di variante
degli strumenti
stessi, non necessita di autorizzazione
regionale
preventiva e viene approvata con le
modalità previste
dagli articoli 6 e seguenti della legge 18
aprile 1962, n.
167 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. omissis"
Il testo del comma 1 dell'articolo 22 della
L.R. 31 ottobre
1978 m 51 è il seguente:
"22. Progetti di opere non conformi allo
strumento
urbanistico. Nei casi in cui lo strumento
urbanistico
approvato o adottato e trasmesso per
l'approvazione di
legge contenga destinazioni specifiche di
aree per la
realizzazione di servizi pubblici,
l'approvazione di
progetti di opere pubbliche da parte
del Consiglio
comunale, anche se non conformi alle
specifiche
destinazioni di piano, non comporta necessità
di varianti
allo strumento urbanistico medesimo.
2.-4. omissis"

ARTICOLO 4

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dello articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Rastrelli

